



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

MI/AOODRVE (vedasi timbratura in alto)

Venezia (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle **Istituzioni scolastiche statali** di ogni ordine e grado del Veneto

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Veneto

Ai Referenti per l'inclusione presso gli UAT

Alle OO.SS. regionali del Comparto Istruzione e ricerca – sezione scuola

Oggetto: Organico dell'autonomia a.s. 2021/22 - **classi iniziali con presenza di alunni con disabilità e posti di sostegno in deroga.**

Essendo scaduti i termini fissati dalla nota ministeriale n. 20651 del 12.11.2020 per le iscrizioni e alle **classi prime** delle scuole di ogni ordine e grado ed essendo stata avviata la procedura di comunicazione a SIDI dei dati relativi alla definizione dell'organico di diritto a.s. 2021/2022 (alunni, classi, alunni con disabilità, ecc.), si ritiene utile riportare nella presente nota una sintesi delle operazioni da mettere in atto sulla base delle specifiche disposizioni normative che regolano la formazione delle classi iniziali e la costituzione dei posti di sostegno in deroga, anche nella prospettiva delle disposizioni di cui al DIM n. 182/2020.

Classi iniziali che accolgono alunni con disabilità

Secondo l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 le classi e sezioni iniziali che accolgono alunni con disabilità, certificati ai sensi della normativa vigente, possono essere costituite con non più di 20 alunni a condizione che *<<sia esplicitata e motivata la necessità di una consistenza numerica ridotta e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe e dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola>>*.

La sussistenza dei presupposti sopra richiamati va dimostrata attraverso un progetto in cui siano **definite e comprovate** le motivazioni da cui scaturiscono le esigenze di sdoppiamento della classe, atteso che l'efficacia del processo di inclusione richiede la **presa in carico degli alunni con disabilità** da parte dell'intero team docente / consiglio di classe, in una logica di attenzione ai fattori contestuali secondo la prospettiva dell'ICF – Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - e di condivisione strategica degli interventi didattici da realizzare, in linea con la prospettiva tracciata dal DIM n. 182/2020 e dalle Linee Guida concernenti la definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

A tal fine è stato predisposto da questo Ufficio un apposito modulo (**ALLEGATO 1**), che contiene anche alcuni elementi di contesto utili per la valutazione, uniforme per tutte le province, da compilare a cura dei Dirigenti scolastici ed inviare agli Uffici di Ambito Territoriale **entro il 6 aprile 2021**. I Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale potranno adeguare la scadenza sopra citata, in modo da renderla funzionale a quanto sarà a breve disposto dall'O.M. sulla mobilità per l'a.s. 2021/2022, con particolare riguardo alla tempistica prevista per la comunicazione al SIDI delle disponibilità di organico.

E' rimessa al Dirigente dell'UAT l'individuazione delle modalità organizzative interne ritenute più efficaci per la gestione della procedura di valutazione ed autorizzazione delle istanze pervenute dai Dirigenti scolastici.

Posti di sostegno in deroga e misure di cui al DIM n. 182/2020

Il riparto tra le province dei posti di sostegno dell'organico di diritto sarà comunicato a seguito dell'assegnazione da parte del Ministero del relativo contingente regionale e dopo aver fornito l'informativa preventiva alle OO.SS. Regionali.

Dopo l'assegnazione dei posti di sostegno in organico di diritto da parte degli Uffici di Ambito Territoriale, in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto (mese di giugno 2021), i posti di sostegno in deroga **per gli alunni già certificati**, nella misura strettamente necessaria al servizio, potranno essere richiesti da parte dei Dirigenti Scolastici esclusivamente **sotto forma di deroghe nominative**, sulla base della proposta del GLO di cui al D. Lgs.vo n. 96/2019 e al



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

DIM n. 182/2020, unitamente all'istanza sottoscritta dai genitori, i cui figli abbiano una certificazione di disabilità che sia stata riconosciuta con carattere di particolare gravità dal punto di vista scolastico.

Per gli alunni di **nuova certificazione** (prima certificazione o primo avvio della frequenza scolastica), ferma restando la tempistica di cui sopra (mese di giugno 2021), saranno in seguito fornite apposite indicazioni procedurali.

Si conferma pertanto che le richieste di deroga per l'a.s. 2021/2022, integrate secondo le previsioni del DIM n. 182/2020, dovranno essere rappresentate dalla Dirigenza scolastica nel prossimo **mese di giugno 2021**, secondo le istruzioni operative e la modulistica che saranno diramate dalla scrivente Direzione generale con apposita successiva nota, stante l'attuale quadro di norme transitorie disciplinato dall'art. 19, comma 7-ter del D. Lgs.vo n. 96/2019 e dal DIM n. 182/2020.

Con l'occasione si precisa che tutta la documentazione agli atti della scuola che riguarda l'alunno (diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato, oltre ad ogni altro documento utile a favorire una iniziale conoscenza dell'alunno e del livello di sviluppo raggiunto) dovrà essere trasmessa alla scuola che ha accolto l'iscrizione al successivo grado/ordine scolastico, previa acquisizione del consenso scritto dei genitori.

Trattenimento nella scuola dell'infanzia oltre il sesto anno di età.

Con riferimento alle deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell'infanzia, si rinvia alle disposizioni del paragrafo 4.2 della nota ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2019.

Ad ogni buon conto si rammenta che il Ministero dell'Istruzione, con nota prot. 547/2014, ha precisato che, in presenza di situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale attenzione, i Dirigenti Scolastici esaminano i singoli casi con sensibilità e accuratezza, confrontandosi – laddove necessario – anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati. Solo a conclusione dell'iter sopra descritto, inerente casi eccezionali, debitamente documentati e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico, sentito il team dei docenti e dopo aver acquisito il preventivo parere da parte del Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale competente, potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 114, comma 5 del D.Lgs. n. 297/1994, di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un'attenta e personalizzata progettazione educativa.

Con successiva nota saranno fornite indicazioni in merito ai contingenti provinciali di organico.

Si ringraziano le SS.LL. per la fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO
*firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

ALLEGATO

Allegato 1 - RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI CLASSE CON RIDOTTO NUMERO DI ALUNNI (DPR 81/09- ART. 5);